

ATTO N. DD 3209

DEL 19/08/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 221

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Impianto di produzione di biometano alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della FORSU. Modifica al progetto autorizzato con DD 111-12418/2016 e Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale n. 164-11033/2016 – sito di via Cassagna n. 28”

COMUNE: Pianezza

PROPONENTE: PIANOBIO s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale e concessione proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA rilasciato con DCD n. n. 164-11033/2016 del 04/05/2016

Premesso che:

In data 05/05/2020, con aggiornamento in data 28/07/2020, la Società PIANOBIO s.r.l., con sede legale in Torino (TO) – Corso Vinzaglio n. 24 e Partita IVA n. 11690940017 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Impianto di produzione di biometano alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della FORSU. Modifica al progetto autorizzato con DD 111-12418/2016 e Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale n. 164-11033/2016*”, nel Comune di Pianezza, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno*”.

Contestualmente è stata richiesta la proroga, per ulteriori 5 anni dalla conclusione del presente procedimento, dell'efficacia del provvedimento di VIA rilasciato con DCD n. 164-11033/2016 così come stabilito al punto 7 del dispositivo dell'atto nel quale si dava atto che, ai sensi dell'art.26 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (testo ante modifica D.Lgs. 104/2017) che “*I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (...)Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...*”.

Con nota prot. n. 35805 del 12/05/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.. La riunione del Gruppo di Lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA si è svolta in data 30/06/2020 in modalità telematica.

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

L'area oggetto dell'intervento è ubicata in Strada Cassagna nel Comune di Pianezza, al confine con il Comune di Druento, a nord della discarica in post gestione di Cassagna ed a sud dell'installazione di CIDIU Servizi S.p.A.

In un'area di circa 22.000 mq (Foglio 21 Particelle n. 52-53-54-199-25-27-190) la società proponente è in possesso di autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (DD n. 111-12418/2016) per la realizzazione e l'esercizio di uno stabilimento di produzione di biometano da digestione anaerobica di rifiuti non pericolosi ed altre biomasse, di potenzialità pari a 40.000 t/anno, mediante digestione anaerobica con tecnologia wet-CSTR in condizioni di termofilia (50-55°C).

L'autorizzazione è stata rilasciata a seguito di Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale rilasciato con DCD n. 164-11033/2016 e l'inizio lavori è stato comunicato alla CmTo in data 18/01/2018.

Stato di progetto

Il progetto prevede la modifica dello stabilimento autorizzato che verrà dimensionato per trattare 60.000 t/anno di materiale organico in ingresso in luogo delle 40.000 t/anno autorizzate.

E' prevista la modifica del layout con variazione della viabilità interna e l'aggiunta di una superficie di circa 6.233 m² corrispondenti alla particella 103 e parte della particella 197 necessarie alla localizzazione dell'impianto di depurazione dei reflui previsto con la revisione del progetto.

Il presente progetto, diversamente dal progetto autorizzato e grazie all'evoluzione del panorama normativo relativamente alla connessione degli impianti alla rete del gas naturale, propone l'immissione del biometano prodotto nella rete di distribuzione di proprietà della Società Italgas Reti S.p.A. rinunciando al trasporto con carri bombolai.

L'allaccio alla rete prevede la realizzazione di un metanodotto di collegamento tra la cabina di consegna e la rete gas esistente. Tale condotta avrà percorso parallelo alla condotta fognaria che si prevede di realizzare per connettere l'impianto alla condotta SMAT esistente e garantire lo scarico in fognatura delle acque reflue

derivanti dallo stabilimento in luogo dell'allontanamento dei reflui tramite autobotte come nel progetto approvato.

Le modifiche al progetto autorizzato si possono così riassumere:

- incremento della potenzialità da 40.000 t/anno a 60.000 t/anno
- incremento delle tipologie dei CER da inviare a trattamento
- raddoppio della linea di pretrattamento rifiuti (due linee in parallelo)
- diversa tecnologia di upgrading del biogas per ottenimento di biometano (autorizzata tecnologia PWS, proposta tecnologia a membrane)
- realizzazione della sezione di depurazione chimico-fisico-biologica per trattamento in sito del digestato liquido e collettamento e scarico in fognatura (non previsto nel progetto autorizzato, che prevede invece l'allontanamento del refluo mediante autobotte ad impianti esterni)
- immissione nella rete di distribuzione di ItalGas del biometano prodotto mediante realizzazione di un metanodotto di collegamento tra la cabina di consegna e la rete gas esistente (nel progetto approvato è previsto trasporto con carri bombolai).

L'incremento della potenzialità proposta comporta necessariamente:

- incremento della platea di ricezione del rifiuto tale da garantire la messa in riserva per un periodo non inferiore ai 3 gg (come da progetto approvato, valore generalmente utilizzato in letteratura)
- realizzazione di una seconda linea di pretrattamento. Le due linee saranno dimensionate in modo da trattare autonomamente l'intera quantità di rifiuto conferita giornalmente (nel caso di fermo di una linea per manutenzione ordinaria/straordinaria si potrà pertanto continuare a ricevere i rifiuti ed alimentare i digestori)
- aggiunta di un digestore primario al fine di mantenere il tempo di ritenzione idraulica già autorizzato (HRT complessivamente pari a 40 gg).

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 47814 del 10/07/2020 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;
- nota prot. n. 41320 del 16/07/2020 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;
- nota prot. n. 17036 del 11/06/2020 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- email del 30/06/2020 della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi;
- nota prot. n. 56860 del 16/07/2020 di Arpa Piemonte.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

La legge 11 agosto 2014 n.116 di conversione del decreto legge 91/2014 "*DL competitività*" stabilisce che per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano, incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003. Tale autorizzazione include, ai sensi del D.M. 10/9/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e tutti gli altri atti autorizzativi ad essa correlati.

Relativamente alla realizzazione delle opere connesse occorre che, nella successiva fase autorizzativa, il proponente chiarisca se è intenzionato a stralciare la realizzazione di tali infrastrutture dalla progettazione



Città metropolitana di Torino

per una successiva autorizzazione secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica occorre acquisire copia del preventivo del gestore per la connessione alla rete locale di distribuzione del gas in cui sarà immesso il biometano, prodotto dall'impianto, accettato dal proponente.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

Le aree oggetto dell'intervento sono classificate come area agricola di tipo E1 sulla base del PRGC vigente, mentre sulla base del progetto definitivo della prima revisione generale del PRGC ricade in zona territoriale omogenea di tipo ATA (Aree Agricole di Tutela ambientale).

In relazione agli aspetti urbanistici si ribadisce quanto già evidenziato in sede di istruttoria di VIA e di rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Relativamente alla Classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica (Circolare n. 7/LAP del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*") l'area oggetto dell'intervento è classificata in classe I "*Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988*".

È rispettata la fascia di rispetto del braccio destro della Bealera Vecchia del canale dei Prati che è classificata in classe IIIa "*Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici geotecnici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti*".

Vincoli e fasce di rispetto

L'area oggetto dell'intervento non risulta gravata da vincoli territoriali ed ambientali.

In relazione alla presenza di aeroporti ricompresi nel raggio di 13 Km dallo stabilimento occorrerà chiarire se è necessaria l'attivazione della procedura finalizzata al rilascio da parte di ENAC del nulla osta ai sensi dell'art. 711 del Codice della Navigazione, ai fini della sicurezza della navigazione aerea limitatamente agli aspetti inerenti il pericolo relativo al cosiddetto fenomeno del *wildlife strike*.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

Si concorda sul fatto che la modifica proposta sia da considerarsi come *non sostanziale*.

Le informazioni fornite hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dall'intervento.

La presente proposta di variante progettuale recepisce le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'atto di VIA in relazione alla distribuzione del biometano ed all'allontanamento dei reflui. Ai punti 18 e 19 dell'Allegato A del D.C.D. n.164 – 11033/2016 veniva infatti prescritto che:

- 18. "*Dovrà essere privilegiata l'immissione in rete del biometano prodotto, utilizzando i carri bombolai solo come soluzione temporanea in attesa della pubblicazione delle norme tecniche per l'immissione in*

rete”;

- 19. *“Dovrà essere privilegiato lo scarico in fognatura dei reflui derivanti dall’installazione utilizzando il trasporto su gomma solo come soluzione temporanea in attesa della valutazione della fattibilità di uno scarico in fognatura...”;*

L’area in ampliamento, così come l’area già autorizzata, è già stata oggetto di rimaneggiamento, con scotico del terreno agrario ed oggetto in passato di deposito di materiali inerti, perdendo completamente gli originari caratteri pedologici.

Si valuta positivamente la modifica del layout aziendale che prevede la variazione della viabilità interna e la variazione del posizionamento del cancello di ingresso. Non vi sarà più la necessità di commistione con le attività della discarica esaurita in fase di post gestione e con la nuova vasca il cui iter autorizzativo è in corso, evitando così problematiche di attribuzione responsabilità in relazione alla gestione delle varie aree/strutture.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate ed implementate in sede di rilascio dell’Autorizzazione Unica.

Sono inoltre ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dello stabilimento, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente nell’ambito del successivo iter autorizzativo.

Tipologie di rifiuti

Con la modifica proposta è previsto un incremento delle tipologie dei CER da inviare a trattamento. Tutti i CER proposti sono ricompresi all’Allegato 3 del D.M. 10/10/2014 e s.m.i. per la produzione di biocarburanti avanzati.

Tra le tipologie di rifiuti proposte sono presenti diverse tipologie di fanghi oltre a terriccio dalla pulizia delle barbabietole, pertanto con caratteristiche fisiche diverse dalla FORSU. Qualora il proponente intenda mantenere queste tipologie di rifiuto, è necessario che in fase di progettazione definitiva espliciti bene le modalità di conferimento, movimentazione e pretrattamento che, verosimilmente, dovranno essere diverse rispetto a quelle descritte per la FORSU (movimentazione con carroponte, romp sacco, ecc...).

Inoltre il proponente intende trattare diverse tipologie di biomassa/sottoprodotti che, di fatto, esulano dalle competenze dell’autorizzazione integrata ambientale. Si evidenzia che affinché un sottoprodotto non sia classificato come rifiuto deve soddisfare le condizioni di cui all’art. 184-bis.

Qualora tra le biomasse (o rifiuti) indicati con la lettera d) siano inclusi rifiuti di origine animale (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione), gli stessi sono soggetti all’applicazione dei Reg. 1069/2009 e 142/2011 ovvero:

- pastorizzazione del digestato a 70 ° C per 1h / sterilizzazione
 - riconoscimento dell’impianto a livello ministeriale
- e devono essere provvisti di linee di pretrattamento dedicata.

Scelte impiantistiche

Si condividono a livello generale le scelte impiantistiche proposte nella varie fasi del processo, demandando le osservazioni di dettaglio alla successiva analisi della documentazione progettuale che dovrà essere fornita per il rilascio della modifica all'autorizzazione unica.

Preventivamente, si chiede di porre particolare attenzione al sistema di allontanamento del percolato in fase di ricezione, ritenuta di fondamentale importanza per evitarne l'accumulo e quindi la generazione di odori molesti. In fase di progettazione definitiva devono essere dettagliate le caratteristiche del sistema di gestione del percolato (posizionamento delle canalette, pendenza della rete e modalità di pompaggio per il rilancio e l'allontanamento).

Vista l'esperienza maturata in passato sul territorio provinciale si ritiene necessario che già il progetto definitivo contenga delle indicazioni in merito alle caratteristiche del sistema di allontanamento del percolato, che si è rivelato negli anni un punto molto critico.

Pretrattamento ed upgrading del biogas

Nel corso del 2019 la società aveva presentato un progetto di modifica sostanziale per incremento della potenzialità di trattamento da 40.000 t/anno a 90.000 t/anno, progetto sottoposto a procedure integrata VIA-AIA. A seguito delle risultanze emerse in conferenza dei servizi istruttoria svoltasi nel dicembre 2019 il progetto è stato ritirato.

La tecnologia di pretrattamento ed upgrading del biogas in allora proposta è la medesima del progetto attualmente in discussione, ovvero: desolfurazione, rimozione dell'ammoniaca e rimozione dei VOC, ulteriore purificazione, e successivo invio all'unità di upgrading costituita da 3 stadi di membrane costituite da polimero con differente permeabilità al metano ed alla CO₂, con conseguente separazione dei due gas.

In relazione pertanto a tale sezione del processo, occorre che il proponente, in fase di progettazione definitiva, tenga conto delle osservazioni già evidenziate in sede di conferenza dei servizi nel dicembre 2019.

Applicazione delle BAT Conclusion e Piano di Monitoraggio e Controllo

In data 17/8/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Le scelte progettuali dovranno pertanto essere allineate a quanto contenuto nelle BATC.

Il Piano di Monitoraggio e controllo, proposto dal Gestore dovrà recepire le indicazioni relative ai monitoraggi previsti nelle BAT Conclusion (parametri/frequenze di campionamento delle matrici acqua per lo scarico indiretto e aria) e le scelte progettuali dovranno essere tali da garantire il rispetto dei limiti BAT-AEL qualora previsti.

Emissioni in atmosfera ed aspetti energetici

Rispetto al progetto approvato il carico sul sistema di aspirazione è maggiore, in quanto esistono più linee di trattamento (capannone) e le aspirazioni dell'impianto di depurazione delle acque che prima non erano convogliate agli abbattimenti; a fronte di questo aumento, però, i sistemi di abbattimento restano gli stessi e non vengono apportate modifiche agli scrubbers ed al biofiltro esistenti. Occorre dimostrare che, a fronte dell'aumento del carico di aspirazione, i sistemi di abbattimento restino adeguatamente dimensionati.

Si rammenta che è molto importante in fase costruttiva il posizionamento delle bocchette di aspirazione sia in grado di distribuire il più possibile i carichi puntuali derivanti dalle aspirazioni, assicurando in tal modo una ripartizione equa degli inquinanti sui due scrubbers e quindi al biofiltro.

Nel progetto approvato era prevista l'installazione di un motore di cogenerazione con potenza di 300 kW elettrici alimentato a biogas e l'avvio dell'offgas, proveniente dal processo di upgrading, alla combustione previo miscelazione e con l'aria comburente in ingresso al motore. Nel progetto attuale il cogeneratore ha una potenza di 1000 kW elettrici ed è alimentato con metano di rete mentre l'offgas viene direttamente rilasciato in atmosfera. Si richiede a tal proposito di valutare comunque la miscelazione dell'offgas nell'aria comburente per il motore e di chiarire quale sia il reale fabbisogno energetico (elettrico e termico) dell'impianto per motivare il consistente aumento di potenza prevista del cogeneratore (da 300 a 1000 kW elettrici circa).

Il motore di cogenerazione di potenza elettrica prossima a 1000 kW (e pertanto potenza termica nominale >1 MW), si configura come medio impianto di combustione, soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per il quale l'Impresa indica i limiti riportati nella normativa nazionale (D.lgs. 183/2017). Si fa presente tuttavia che la Regione Piemonte nella D.D. n. 445 del 12/6/2019 ha indicato limiti più restrittivi per tale tipologia di impianti.

Si richiede inoltre di valutare la possibilità di effettuare un recupero commerciale della CO₂ contenuta nel biogas.

Qualità dell'aria

Come documentazione a supporto della presente fase di verifica è stata presentata una valutazione numerica della dispersione degli odori. La relazione tecnica è in generale stata redatta in linea con quanto indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno". La simulazione prende in considerazione gli elementi emissivi ritenuti più significativi presenti nello stabilimento.

I risultati delle simulazioni, che hanno considerato come sorgente esclusivamente i biofiltri, sono relativi a due scenari emissivi (concentrazione di odore in emissione dal biofiltro pari a 300 ouE/m³ e pari a 1000 ouE/m³ - scenario "worst case") e non si discostano significativamente da quelli già valutati in sede di valutazione impatto ambientale per lo stabilimento autorizzato:

- in nessuno dei due scenari l'indicatore "98° percentile delle concentrazioni orarie di picco" raggiunge, per i recettori considerati, la classe di 5 ouE/m³;
- in condizioni di normale funzionamento, così come nelle condizioni worst case, il territorio non dovrebbe essere interessato a molestie olfattive originate dallo stabilimento;
- i centri abitati di Pianezza e Druento non risultano interessati da fenomeni diffusivi anche nello scenario "worst case".

Come elemento per la valutazione della significatività dell'impatto odorigeno di uno stabilimento la C.M.To normalmente verifica la presenza di recettori nel territorio sotteso all'isopleta con valori del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco > 5 ouE/m³. Si valuta dunque come area critica quella sottesa al valore di 5 ouE/m³ (ragionevole certezza di percezione dell'odore anche in considerazione del fatto che il fondo ambientale è solitamente pari o maggiore > a 20 ouE/m³) sia nelle condizioni di normale funzionamento sia nelle condizioni "worst case" per effettuare una valutazione cautelativa che prenda in considerazione

eventuali criticità di funzionamento dell'impianto.

La valutazione dell'impatto odorigeno, effettuata in coerenza con i criteri di valutazione utilizzati dalla Città Metropolitana di Torino, indica pertanto un potenziale impatto odorigeno limitato sia in termini di intensità dei fenomeni che di territorio interessato e popolazione esposta.

Per garantire che i livelli emissivi dello stabilimento siano il più possibile aderenti alle condizioni simulate occorre che la progettazione definitiva sia conforme alle Migliori Tecniche Disponibili e che sia garantita una corretta gestione degli impianti. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali e manutentivi necessari a garantire condizioni di funzionamento ottimali e ad evitare condizioni peggiorative, malfunzionamenti e guasti che potrebbero essere determinanti nel generare molestia olfattiva. L'esperienza maturata sul territorio evidenzia infatti che la probabilità che si verifichino, in stabilimenti come quello proposto, episodi più o meno intensi di emissione odorigena non è trascurabile ed è da ricercarsi, nella maggior parte dei casi, in pratiche gestionali non corrette.

Al fine della corretta progettazione, anche sulla base di quanto in precedenza evidenziato circa il dimensionamento dei sistemi di abbattimento, occorre che vengano correttamente stimate le unità odorimetriche in ingresso ai sistemi di abbattimento (monte scrubber e monte biofiltro) tenendo conto di tutte le fonti odorigene presenti all'interno dell'impianto (non solo della zona di ricezione e delle vasche nitro/denitro) quali ad esempio: i cassoni di stoccaggio dei sovvalli, la platea di stoccaggio del digestato solido, il lacerasacchi. La stima delle unità odorimetriche in ingresso agli scrubber e al biofiltro è importante al fine di valutare se, conosciuta l'efficienza dei sistemi abbattimento, siano suffragate le assunzioni adottate nello studio di dispersione degli odori.

Altri aspetti che andranno valutati in sede autorizzativa sono i contributi minori all'emissione odorigena non considerati in questa fase nello studio di dispersione degli odori quali: l'emissione dell'offgas in atmosfera, la torcia di sicurezza, eventuali emissioni diffuse e fuggitive (ad esempio dalla vasca di stoccaggio del digestato liquido, V2, per la quale è prevista solamente una copertura con telo in PVC, dai mezzi in transito in aree esterne o in sosta in arrivo) nonché quelle derivanti da in situazioni di anomalia o di emergenza.

Per quanto riguarda l'offgas una valutazione preliminare è stata effettuata sui risultati delle determinazioni analitiche effettuate sui principali componenti odorigeni dell'offgas prodotto in un impianto a Foligno, che utilizza la medesima tecnologia a membrane proposta nel presente progetto. E' da ritenersi che l'emissione sia modesta e poco significativa in termini di portata e contributo odorigeno. In ogni caso, come precedentemente indicato, in fase autorizzativa dovrà essere valutata la combustione dell'offgas attraverso la miscelazione con l'aria comburente del cogeneratore.

Visto quanto sopra e considerando la vulnerabilità e la sensibilità del territorio sotto questo aspetto, si ribadisce la prescrizione di VIA n. 17 dell'Allegato A del D.C.D. n. 164 – 11033/2016 (Dovrà dunque essere predisposto un piano di gestione degli odori alle condizioni che verranno individuate in autorizzazione unica tenendo conto di quanto contenuto nei BRef di riferimento e nelle BAT Conclusions”) che è comunque già stata recepita nella DD n. 111-12418/2016 del 12/05/2016 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica.

Occorre osservare infatti che l'individuazione di un limite nel provvedimento autorizzativo potrebbe essere poco efficace se non accompagnata da misure preventive, che consentano di evitare la generazione e la propagazione degli odori, e da un piano di azioni volte ad identificare le cause di eventuali sforamenti e ad

adottare le appropriate azioni correttive. Un approccio di questo tipo è ben descritto nelle BAT Conclusions (BAT n.12) in cui si stabilisce che per prevenire o dove ciò non sia possibile ridurre le emissioni di odore dall'installazione, è necessario predisporre, implementare e revisionare regolarmente un piano di gestione degli odori, come parte integrante del sistema di gestione aziendale, e integrante del sistema di gestione aziendale, che includa i seguenti elementi:

- un protocollo che contenga le azioni e la loro cronologia;
- un protocollo di monitoraggio dell'odore che preveda analisi periodiche e periodiche verifiche dell'esposizione all'odore;
- un protocollo per la risposta ad eventi odorigeni accidentali, precedentemente identificati;
- un programma di prevenzione e protezione degli odori che identifichi le sorgenti, caratterizzi il contributo di ciascuna di esse all'impatto odorigeno ed implementi misure di prevenzione e/o riduzione.

A tal proposito si ribadisce inoltre la prescrizione di VIA n. 22 dell'Allegato A del D.C.D. n. 164 – 11033/2016 (Monitoraggio olfattometrico: Effettuare una campagna di rilevamento degli odori prima della fine dei lavori ed una nell'anno successivo all'entrata in esercizio; I rilevamenti andranno effettuati nello stesso periodo dell'anno in modo da tenere conto degli eventuali impatti derivanti da attività stagionali ed i recettori presso cui dovranno essere effettuati dovranno essere definiti dal proponente con i Comuni di Pianezza e di Druento) che è comunque già stata recepita nella DD n. 111-12418/2016 del 12/05/2016 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica.

Si ritiene comunque doveroso precisare che il monitoraggio olfattometrico in un contesto come quello in cui si inserisce l'installazione caratterizzato da molteplici fonti, consente unicamente di conoscere la situazione odorigena al momento del prelievo e non permette di individuare le cause che l'hanno determinata.

Scarichi e Gestione acque meteoriche

Il progetto approvato prevede la raccolta e lo smaltimento come rifiuto dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia, lo scarico delle acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo e l'immissione delle acque eccedenti le prime piogge in acque superficiali (Braccio Destro della Bealera Vecchia dei Prati).

Nell'ambito delle modifiche proposte si prevede la realizzazione di un impianto di depurazione interno dei reflui di processo che verranno in parte riutilizzati e in parte scaricati in pubblica fognatura attraverso una condotta dedicata. Le acque meteoriche raccolte dalle superfici scolanti, attraverso una rete dedicata, verranno inviate in vasca di prima pioggia (30 mc) trattate in vasca disabbiatrice e disoleatrice per essere successivamente inviate al sistema di depurazione interno e quindi in fognatura pubblica. Le acque eccedenti la prima pioggia verranno stoccate in una vasca di accumulo di 40 mc, in parte riutilizzate e le eccedenti immesse in acque superficiali (Braccio Destro della Bealera Vecchia dei Prati). Le acque meteoriche raccolte dalle coperture verranno immesse in strati superficiali del sottosuolo attraverso manufatti disperdenti. Verrà inoltre installata una stazione di lavaggio ruote ed i reflui di processo verranno inviati al sistema di depurazione interno.

Stante quanto sopra in merito allo scarico delle acque reflue di processo previsto in pubblica fognatura si demanda al gestore le valutazioni di accettabilità in merito. Si ritiene comunque necessario che l'impresa indichi il recapito delle acque reflue domestiche, ed integri gli elaborati grafici presentati con la canalizzazione dedicata all'allontanamento degli stessi.

Per quanto riguarda il piano di gestione delle acque meteoriche, si concorda per quanto riguarda le superfici

individuare come scolanti, si ritiene altresì necessario precisare che tali acque, a seguito del loro specifico trattamento, potranno essere immesse in fognatura pubblica, previo parere dell'Ente gestore, a valle del sistema di trattamento interno di depurazione. L'invio delle stesse a monte del sistema di depurazione interno costituirebbe una diluizione dei reflui destinati al trattamento condizionando la funzionalità dell'impianto stesso. Inoltre, mentre lo scarico di acque reflue industriali è sottoposto al rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore, l'immissione delle acque meteoriche di prima pioggia è esclusa da tali limiti. Pertanto l'impresa dovrà aggiornare, tenendo conto di quanto sopra esposto, le indicazioni tecniche e gli elaborati grafici.

In merito alle acque meteoriche provenienti dalle coperture e destinate all'immissione in pozzi assorbenti si rammenta il divieto previsto dalla normativa nazionale di immissione diretta in acque sotterranee.

Per quanto riguarda l'immissione di acque meteoriche nel Braccio Destro della Bealera Vecchia dei Prati, la progettazione ha ritenuto opportuno intervenire, come già evidenziato, con alcuni accorgimenti (vasca di accumulo e pozzi assorbenti) per limitare la portata di piena migliorando al contempo anche l'approvvigionamento idrico a servizio degli impianti.

Con tali accorgimenti, anche nell'ipotesi di un drenaggio imperfetto, la portata massima immessa in acque superficiali risulta analoga a quella "naturale". La progettazione è stata dunque effettuata secondo il principio della trasformazione ad invarianza idraulica intesa, come previsto dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), come "*trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa*".

Relativamente a tale aspetto si demandano comunque le valutazioni di carattere idraulico all'Ente gestore del corso d'acqua che dovrà pertanto confermare il nulla osta in linea idraulica rilasciato durante la precedente procedura di VIA.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare la necessità che venga predisposto un bilancio idrico rispetto alle necessità del ciclo produttivo indicando le fonti dell'approvvigionamento idrico previste predisponendo, a corredo, un elaborato grafico relativo alla rete di distribuzione dalla fonte di approvvigionamento (acquedotto, ricircolo, pozzi etc) all'utilizzo.

Per valutare quanto eventualmente possa incidere l'immissione delle acque meteoriche sulla qualità del corpo idrico si ribadisce la prescrizione di VIA n. 21 dell'Allegato A del D.C.D. n. 164 – 11033/2016 (*Monitoraggio acque superficiali: Prevedere un monitoraggio monte/valle rispetto al punto di immissione in acque superficiali (braccio destro della Bealera Vecchia del canale dei Prati) da effettuarsi una volta prima della messa in esercizio dello stabilimento e due volte raggiunte le condizioni di regime; i monitoraggi andranno eseguiti a seguito di eventi meteorici significativi ed i parametri da monitorare saranno individuati in autorizzazione unica.*) che è comunque già stata recepita nella DD n. 111-12418/2016 del 12/05/2016 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica.

Rumore

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" non si evidenziano criticità in merito.

A tal proposito, tenendo conto dell'incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori si ribadisce la prescrizione di VIA n. 23 dell'Allegato A del D.C.D. n. 164 – 11033/2016 (*Rumore: Effettuare una*



Città metropolitana di Torino

campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'installazione in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione) che è comunque già stata recepita nella DD n. 111-12418/2016 del 12/05/2016 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica.

Fase di cantiere

Gli impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera rimangono sostanzialmente i medesimi valutati durante la procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto approvato.

Per quanto riguarda la realizzazione delle condutture per il biometano e della fognatura, esse saranno realizzate contemporaneamente in modo da poter sfruttare lo stesso scavo su strada e ottimizzare la fase di cantiere. Gli impatti derivanti dall'attività di cantiere per quanto riguarda la posa delle condotte sono reversibili e da considerarsi del tutto paragonabili a qualsiasi attività cantieristica per la posa in opera sotto manto stradale di servizi e sottoservizi.

Si prevede di riutilizzare il materiale derivante dalle operazioni di scavo totalmente in regime di art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato" all'interno dell'area di cantiere come volume di riporto.

In sede di progettazione definitiva dovranno essere fornite indicazioni circa l'ubicazione dello stoccaggio di tale materiale ed essere verificati tutti gli adempimenti di cui all'art. 24. del DPR 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164". Occorrerà inoltre chiarire dove verranno ubicati gli inerti stoccati presenti nell'area destinata alla realizzazione dell'impianto di trattamento reflui.

Viabilità

Rispetto al progetto approvato la proposta di modifica prevede, nonostante l'eliminazione dei mezzi dedicati al trasporto del biometano e del digestato liquido, un aumento del traffico indotto. E' stato calcolato un traffico indotto pari a 51 veicoli/giorno in ingresso ed in uscita contro un flusso massimo previsto dal progetto autorizzato di 40 mezzi/giorno. Il flusso, in ingresso ed in uscita, calcolato nell'ora di punta passa da 5 mezzi/ora a 6 mezzi/ora.

È importante sottolineare che il metodo di calcolo impiegato è estremamente cautelativo avendo previsto solo mezzi di trasporto rifiuti della capacità di 4 t. Nella realtà, i veicoli impiegati per tali trasporti sono di differenti portate (4, 8, 10, 16 e 25 tonnellate/veicolo), per cui, ipotizzando una ripartizione uniforme delle tipologie di veicoli utilizzate, risulta un numero di automezzi pari a 22 al giorno in ingresso e in uscita dall'impianto con 3 mezzi nell'ora di punta.

Con riferimento ai flussi individuati nell'ora di punta erano stati definiti in sede di VIA per il progetto approvato i due principali parametri prestazionali ante e post operam (il Livello di Servizio ed il rapporto flusso/capacità) sulla base dei quali era emersa l'assenza di fattori che potessero essere potenziale fonte di criticità per il deflusso dei veicoli sulla rete viabile esistente. Sulla base dei risultati, pertanto, la rete infrastrutturale risultava in grado di assorbire i volumi di traffico indotto aggiuntivo garantendo buoni livelli dei parametri prestazionali.

Con il presente progerro, anche nella condizione più cautelativa con un aumento di un mezzo/ora nell'ora di punta (da 5 a 6), si ritiene che si possano confermare le conclusioni dello studio sul traffico già valutato non comportando di fatto questo aumento una variazione dei principali parametri prestazionali analizzati.

Prevenzione incendi

Fare riferimento a quanto indicato nella nota prot. n. 17036 del 11/06/2020 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e trasmessa all'Azienda.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni ed alle condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Unica a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dell'iter per il rilascio dell'Autorizzazione Unica

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedenti punti 1. *dal punto di vista amministrativo*, 2. *dal punto di vista della pianificazione territoriale* ed al punto 3. *dal punto di vista progettuale e ambientale*.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 05/05/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Unica. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere ulteriormente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Eventuali modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comportano quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale –

Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Condizioni da realizzarsi in corso d’opera (fase di cantiere)

Si confermano la prescrizione di VIA dal n. 7 al n. 12 e dal n. 14 al n. 15 dell’Allegato A del D.C.D. n. 164 – 11033/2016 (la prescrizione n. 13 è da ritenersi superata a seguito dell’entrata in vigore del DPR 120/2017)

Termine per la verifica di ottemperanza : contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

Ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali sopra riportate, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale “il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza”.

Per quanto riguarda le Prescrizioni in fase di esercizio contenute nell’Allegato A del D.C.D. n. 164 – 11033/2016 si precisa quanto segue:

Si ribadisce la prescrizione n. 17 che è comunque già stata recepita nella DD n. 111-12418/2016 del 12/05/2016 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica.

Con il progetto oggetto dell’istruttoria si è ottemperato alle prescrizioni n. 18 e 19

Per quanto riguarda le Prescrizioni per il monitoraggio contenute nell’Allegato A del D.C.D. n. 164 – 11033/2016 vengono ribadite le prescrizioni nn. 21, 22 e 23 che sono comunque già state recepita nella DD n. 111-12418/2016 del 12/05/2016 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori.

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di

valutazione;

- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di *"Impianto di produzione di biometano alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della FORSU. Modifica al progetto autorizzato con DD 111-12418/2016 e Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale n. 164-11033/2016"* presentato in data 05/05/2020 dalla Società PIANOBIO s.r.l.con sede legale in Torino (TO) – Corso Vinzaglio n. 24 e Partita IVA n. 11690940017 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

di concedere una proroga per ulteriori cinque anni dall'emanazione del presente atto dell'efficacia del provvedimento di VIA rilasciato con DCD n. n. 164-11033/2016 del 04/05/2016

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile

Torino, 19/08/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO



Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini